

CIRCOLARE INFORMATIVA N. 12 – SETTEMBRE 2023

Speciale Riforma del Lavoro Sportivo (3): le novità introdotte dal Correttivo Bis (D.Lgs 120 del 2023)

Il 4 settembre 2023, è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il DECRETO LEGISLATIVO 29 agosto 2023, n. 120 recante Disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi 28 febbraio 2021, nn. 36, 37, 38, 39 e 40. (c.d. "Correttivo Bis alla Riforma dello Sport)

Il provvedimento apporta modifiche sostanziali a tutti i decreti di riforma sportiva emanati negli anni precedenti: in questa circolare focalizzeremo l'attenzione sulle disposizioni correttive che riguardano la disciplina del lavoro sportivo di cui al D.Lgs 36 del 2021 e ss. int. e mod.. In coerenza con tali ultime disposizioni sono allegate alla presente circolare nuovi facsimili di contratto, ricevuta ed altri materiali utili per gestire i rapporti di co.co.co. sportiva e amministrativo-gestionale.

Le collaborazioni coordinate e continuative sportive dilettantistiche

Le co.co.co sportive costituiscono la forma "naturale" del rapporto di lavoro sportivo, che può assumere, tuttavia anche la forma del lavoro dipendente e di quello autonomo professionale (p .iva).

Il Correttivo Bis apporta queste fondamentali modifiche al rapporto di co.co.co sportiva:

- a) **orario settimanale:** sale da 18 a 24 ore settimanali, il massimo impegno lavorativo che può essere richiesto al collaboratore sportivo dai relativi committenti, conservando la "presunzione legale" che il rapporto sia di collaborazione coordinata e continuativa. Da tale plafond è escluso il tempo dedicato alla partecipazione alle manifestazioni sportive. Superata tale soglia settimanale, la presunzione si inverte a sfavore del datore di lavoro che subirà in caso di controversie l'onere di dover dimostrare che il rapporto è di co.co.co. (e non, ad esempio, di lavoro dipendente);
- b) le mansioni del collaboratore sportivo. Sono confermate le 7 mansioni tipiche già stabilite dal D.Lgs 36 del 2021: l'atleta, l'allenatore, l'istruttore, il direttore tecnico, il direttore sportivo, il preparatore atletico e il direttore di gara. Viene stabilito che sono altresì "lavoratori sportivi" (quindi impiegabili anche in regime di co.co.co.) i tesserati che svolgono mansioni diverse dalle 7 precedentemente identificate ma che risultano necessarie per lo svolgimento dell'attività sportiva, come da elenco tenuto ed aggiornato dal Dipartimento delle Sport entro il 31 dicembre di ogni anno. Su questo punto ciò che cambia è il fatto che le "ulteriori" e diverse mansioni non saranno più definite "in house" da ciascuna Federazione o EPS come era previsto nella precedente versione della Riforma ma saranno stabilite con decreto sulla base dei regolamenti tecnici federali e delle DSA;



AMMINISTRAZIONE NAZIONALE

- c) le comunicazioni obbligatorie (CO): il Correttivo Bis mette al centro della Riforma del lavoro sportivo l'adempimento di comunicazione obbligatoria (CO) che deve essere effettuato obbligatoriamente per tutti i co.co.co. sportivi anche se i relativi compensi non superano la soglia annuale esente di 5.000 euro. Per i soggetti sportivi dilettantistici già iscritti nel RAS ciò può essere svolto all'interno del registro stesso, attraverso la funzione UNILAV contenuta nella sezione LAVORO SPORTIVO. La novità del correttivo sta nell'allargamento dei termini per effettuare tale comunicazione: non è più entro le 24 ore precedenti l'inizio del rapporto ma entro il trentesimo giorno del mese successivo all'inizio del rapporto. Tale beneficio, purtroppo, non si applica per le co.co.co amministrativo-gestionali di cui si parlerà nel paragrafo successivo.
- d) Esclusione da INAIL ed esonero dai relativi adempimenti: la tutela dei co.co.co sportivi continuerà ad essere effettuata tramite il tesseramento CSI. Il correttivo bis ribadisce infatti che, a tal fine, si applica esclusivamente la tutela assicurativa obbligatoria prevista dall'art. 51 della legge 289 del 2002. Pertanto tutti i co.co.co sportivi dilettantistici debbono essere tesserati in concomitanza con l'inizio del rapporto lavorativo. Non sarà più necessario quindi che i committenti di co.co.co sportive aprano la posizione presso l'INAIL nè che provvedano ai conseguenti adempimenti: sfortunatamente anche tale esonero non vale le collaborazioni amministrativo-gestionali;
- e) Iscrizione nel LUL: in via facoltativa, i committenti delle collaborazioni sportive dilettantistiche, possono iscrivere i propri co.co.co sportivi dilettantistici nel <u>libro unico del lavoro (LUL) entro trenta giorni dalla fine di ciascun anno di riferimento (es. entro il 30 gennaio 2024 per i rapporti sorti nel 2023)</u> servendosi all'uopo delle funzionalità offerte dal RAS. Sarà possibile dunque pagare anticipatamente i co.co.co sportivi prima di iscriverli nel LUL, fatti salvi i versamenti previdenziali e fiscali, ove dovuti, per i quali si osservano le ordinarie scadenze di pagamento. Ricordiamo, inoltre, che nel caso in cui il compenso annuale non superi l'importo di euro 15.000,00, non vi è obbligo di emissione del relativo prospetto paga
- f) La dichiarazione Uniemens da trasmettere all'INPS potrà essere gestita tramite il RAS;
- g) proroga versamenti ed adempimenti: la scadenza degli adempimenti e dei versamenti previdenziali inerenti le co.co.co sportive dilettantistiche, relativi alle mensilità di luglio, agosto e settembre 2023 è prorogata al 31 ottobre 2023.

I Rimborsi spese per gli sportivi volontari

L'art. 29 del Decreto 36 del 2021, definisce gli sportivi volontari come coloro: "che mettono a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità per promuovere lo sport, in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ma esclusivamente con finalità amatoriali. Le prestazioni dei volontari sono comprensive dello svolgimento diretto dell'attività sportiva, nonché della formazione, della didattica e della preparazione degli atleti". La norma chiarisce inoltre che: "Le prestazioni sportive dei volontari di cui al comma 1 non sono retribuite in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Per tali prestazioni sportive possono essere rimborsate esclusivamente le spese documentate relative al vitto, all'alloggio, al viaggio e al trasporto sostenute in occasione di prestazioni effettuate fuori dal territorio comunale di residenza del percipiente."

In tema, il Correttivo Bis aggiunge una nuova e più semplificata modalità di rimborso stabilendo che: "Le spese sostenute dal volontario possono essere rimborsate anche a fronte di autocertificazione resa ai sensi dell'articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, purché non superino l'importo di 150 euro mensili e l'organo sociale competente deliberi sulle tipologie di spese e le attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso. I rimborsi di cui al presente comma non concorrono a formare il reddito del percipiente".



Disciplina speciale per i Direttori di gara

Sebbene i Direttori di gara (definiti come i "soggetti che, indipendentemente dalla qualifica indicata dai regolamenti della disciplina sportiva di competenza, sono preposti a garantire il regolare svolgimento delle competizioni sportive sia riguardo al rispetto delle regole, sia riguardo alla rilevazione di tempi e distanze"), costituiscano una categoria "tipica" di lavoratore sportivo, insieme ad istruttori, allenatori, ecc, il Correttivo Bis ne prevede anche una disciplina particolare

Infatti, il decreto introduce a beneficio di tali soggetti alcune specifiche disposizioni agevolative, stabilendo che, per ogni singola prestazione resa dal Direttore di gara, è sufficiente la comunicazione o designazione della Federazione sportiva nazionale o dell'Ente di promozione sportiva competente ai sensi dei rispettivi regolamenti (al posto del contratto). Inoltre, esso riconosce ai medesimi Direttori il diritto a percepire rimborsi forfettari per le spese sostenute per attività svolte anche nel proprio Comune di residenza - nei limiti dell'articolo 29, comma 2, in occasione di manifestazioni sportive riconosciute da Federazioni o EPS (dunque entro 150 euro mensili)

Il provvedimento impone, tuttavia, che le relative comunicazioni obbligatorie vengano effettuate dalle Federazioni, dagli EPS o direttamente dalle affiliate per un ciclo integrato di prestazioni non superiori a trenta, in un arco temporale non superiore a tre mesi, e comunicate entro il trentesimo giorno successivo alla scadenza del trimestre solare; inoltre entro dieci giorni dalle singole manifestazioni, la Federazione Sportiva Nazionale competente, l'Ente di Promozione Sportiva, o direttamente le affiliate debbono provvedere alla comunicazione all'interno del Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche, dei soggetti convocati e dei relativi compensi agli stessi riconosciuti e la medesima comunicazione è resa disponibile, per gli ambiti di rispettiva competenza, all'Ispettorato nazionale del lavoro, all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) e all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) in tempo reale. Così descritta, la procedura appare alquanto complessa. Si auspicano i necessari chiarimenti ministeriali.

Norme per i dipendenti pubblici

I dipendenti delle Pubbliche Amministrazioni potranno prestare la propria attività nell'ambito delle Società e Associazioni sportive dilettantistiche e degli EPS, in qualità di volontari ovvero in quella di lavoratori sportivi. Nel primo caso, è richiesto che essi svolgano l'attività sportiva:

- fuori dall'orario di lavoro, fatti salvi gli obblighi di servizio;
- previa comunicazione alla PA di appartenenza.

Rammentiamo che i volontari sportivi non possono percepire alcun emolumento a fronte dell'attività svolta ma hanno diritto al solo rimborso delle spese documentate di cui all'art. 29 c.2

Nell'ipotesi in cui il dipendente pubblico intenda svolgere l'attività sportiva dilettantistica - fuori dall'orario di lavoro e fatti salvi sempre gli obblighi di servizio - a fronte di un corrispettivo, dovrà, invece, chiedere la preventiva autorizzazione dell'Amministrazione di appartenenza che avrà tempo 30 giorni per accettare o rigettare la richiesta. Trascorso tale ultimo termine nel "silenzio", la domanda si intende accettata.



AMMINISTRAZIONE NAZIONALE

Collaborazioni occasionali nell'area del dilettantismo

Il Correttivo Bis, conferma la possibilità per gli enti sportivi dilettantistici di ricorrere anche alle c.d. "collaborazioni occasionali". In verità non si tratta propriamente di una novità in quanto tale tipologia di collaborazione era già da tempo accessibile ai datori di lavoro costituiti in forma di enti non commerciali o di associazioni senza scopo di lucro. Il Decreto prevede, infatti che -ricorrendone i presupposti - le Associazioni e Società sportive dilettantistiche, le Federazioni Sportive Nazionali e gli Enti di Promozione Sportiva potranno avvalersi di prestatori di lavoro occasionale, secondo la normativa vigente, e quindi presumiamo quella prevista ai sensi dell'articolo 2222 c.c.

Collaborazioni coordinate e continuative a carattere amministrativo-gestionale

Il Correttivo Bis non apporta significative modifiche alla disciplina delle co.co.co. amministrativo-gestionali se non per stabilire che non possono beneficiarne coloro che forniscono attività di carattere amministrativo-gestionale nell'ambito di una professione per il cui esercizio devono essere iscritti in appositi albi o elenchi tenuti dai rispettivi ordini professionali (es. commercialisti, consulenti del lavoro, ecc.)

Pertanto, tutte le semplificazioni amministrative introdotte dal nuovo provvedimento, riguardano solo le co.co.co sportive dilettantistiche e non quelle amministrativo-gestionali.

Entrambi gli istituti scontano il medesimo trattamento agevolativo sia a livello fiscale (esenzione fiscale fino all'importo complessivo di euro 15.000 annui) e previdenziale (esenzione da contribuzione previdenziale sino alla soglia annua complessiva di euro 5.000)

Tuttavia le co.co.co amministrativo-gestionali, a differenza di quelle sportive:

- sono soggette all'obbligo assicurativo INAIL anche sulle somme esenti ai fini fiscali e previdenziali: ciò impone agli enti committenti l'obbligo di aprire e gestire la relativa posizione assicurativa territoriale (PAT);
- debbono essere comunicate all'Ufficio dell'Impiego secondo le modalità ordinarie (almeno 24hh prima dell'inizio del rapporto) senza possibilità di utilizzare l'UNILAV contenuto all' interno del RAS;
- sono soggette a rilascio del prospetto paga su supporto vidimato INAIL e a iscrizione nel LUL in modo ordinario, senza possibilità di avvalersi del sistema semplificato RAS: pertanto per ciascun pagamento effettuato andrà rilasciato il relativo cedolino, che dovrà essere stampato entro l'ultimo giorno del mese successivo a quello di pagamento;
- anche la UNIEMENS non potrà essere prodotta attraverso il RAS ma gestita con software di mercato;
- non beneficiano del massimale di orario di 24 ore che inverte, a favore del committente, la presunzione legale di subordinazione;
- in generale la co.co.co amministrativo-gestionale non può essere considerata la "forma normale o naturale" del rapporto di lavoro amministrativo nell'area dilettantistica come lo è, invece, quella sportiva. Ciò in quanto il legislatore non ha previsto questo trattamento di favore.



AMMINISTRAZIONE NAZIONALE

Contributo a favore delle piccole ASD e SSD iscritte nel RAS

Il Decreto introduce anche un bonus a favore delle ASD e SSD iscritte nel RAS che nell'esercizio precedente hanno conseguito un volume di ricavi di qualsiasi natura non superiore complessivamente a 100.000 euro. Il contributo che non è soggetto ad alcuna imposta, sarà parametrato ai costi previdenziali sostenuti, per le co.co.co sportive, nei mesi da luglio a novembre 2023. Si attendono le disposizioni attuative per poter effettuarne richiesta.

Esclusione da IRAP per compensi fino a 85.000 euro su base annuale

In ogni caso, tutti i singoli compensi per i collaboratori coordinati e continuativi nell'area del dilettantismo inferiori all'importo annuo di 85.000 euro non concorrono alla determinazione della base imponibile di cui agli articoli 10 e 11 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 (IRAP)»

Altre misure non giuslavoristiche contenute nel Decreto Correttivo Bis

il DECRETO LEGISLATIVO 29 agosto 2023, n. 120, contiene norme di primaria importanza che riguardano ulteriori profili di interesse per le ASD, SSD e i Comitati CSI. Si segnalano:

- la moratoria per l'adeguamento degli statuti al D. Lgs 36 del 2021 che dovranno essere conformati entro il 31.12.2023;
- l'esenzione da imposta di registro per tali modifiche statutarie che consentirà di azzerarne i costi fiscali di registrazione;
- L'abolizione del modello EAS per gli enti sportivi dilettantistici;
- Il riconoscimento del diritto per ASD e SSD di collocare la sede delle proprie attività (esclusivamente) istituzionali in locali aventi qualsiasi destinazione urbanistica;

Ci occuperemo dettagliatamente di queste novità nelle prossime circolari amministrative. Inoltre ricordiamo che per tutte le novità in materia assicurativa, sanitaria e di sicurezza del lavoro, i Comitati CSI e le società e associazioni sportive affiliate possono contattare l'Ufficio Giuridico CSI al numero 06.68404573 e alla mail giuridico@csi-net.it

Modulistica allegata

Alla presente circolare sono allegati i seguenti fac-simili: contratti di cococo sportiva e amministrativo-gestionali con informativa privacy aggiornata alle norme antipedofilia, modelli per la comunicazione del lavoro sportivo volontario alle PA e per l'autorizzazione al lavoro remunerato in regime di cococo, modello aggiornato di autocertificazione compensi, modello di ricevuta per collaborazione occasionale, istruzioni per il versamento della ritenuta 20% sulle collaborazioni occasionali. Tutti i modelli sono stati aggiornati con i riferimenti di legge del Correttivo Bis, ove necessario



PER RICHIESTE E PER ACCEDERE AI ASSISTENZA GRATUITA

- Mail: fiscale@csi-net.it;
- Tel. 0668404574 (dalle 14,00 alle 19,00 di ogni giorno feriale);
- Cell. 3891663816 (dalle 14,00 alle 19,00 di ogni giorno feriale)



